



PARERE MOTIVATO
n. 192 del 6 Dicembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 17 al Piano degli Interventi. Comune di Camposampiero (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



10/10/18

- La Commissione VAS si è riunita in data 6 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 5 dicembre 2018 prot. n.495350;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Camposampiero con nota pec prot. n. 0018287/18 del 08.08.2018 acquisita al prot. regionale n. 331804 del 08.08.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 17 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE a seguito della richiesta prot n.346389 del 23.08.2018 da parte dell' Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 433711 del 24.10.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni con valenza ambientale.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.407502 dell'8.10.18 del Genio Civile di Padova;
- Parere n.106914 del 13.11.18 assunto al prot. reg. al n.460054 del 13.11.18 di ARPAV;
- Parere n.190768 del 21.11.18 assunto al prot. reg. al n.478638 del 23.11.18 dell'ULSS6,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 195/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la Variante n. 17/2018 al Piano degli Interventi del Comune di Camposampiero riguarda:

- la trasposizione cartografica che comunque come precisato nel RAP *“non comporta variazioni di contenuto al Piano vigente, ma solo un aggiornamento della sua rappresentazione cartografica”*;
- la nuova disciplina delle aree *“non pianificate”*, che sono state suddivise in tre categorie così riassunte: aree non pianificate che sono diventate tali alla decorrenza di *“cinque anni dall’entrata in vigore del piano che le ha disciplinate. La decadenza è intervenuta a partire dal giorno 07/06/2014; aree non pianificate “di modestissime porzioni di terreno spesso marginali e poco significative”*. La ripianificazione delle aree di trasformazione decadute è stata accompagnata da una puntuale attività di consultazione e di confronto con i proprietari delle aree al fine di sollecitare e favorire la definizione delle previsioni urbanistiche attraverso la sottoscrizione di accordi pubblico privato di cui all’art. 6 LR n° 11/2004. Il Valutatore nel RAP dichiara che *“In generale si è operato, sulla base di una dettagliata analisi del contesto urbanistico e sulla base dell’esito delle attività di consultazione dei proprietari, attraverso la sostanziale reiterazione senza modifiche della pianificazione previgente. In qualche caso sono state apportate modeste modifiche tese a soddisfare le richieste di singoli proprietari, verificando nel contempo che le modifiche non possano pregiudicare l’attuabilità delle previsioni stesse, anche per stralci funzionali. ”*
- *Gli accordi di pianificazione per le nuove aree di trasformazione.*
Si tratta di proposte di accordo ai sensi dell’art. 6 della LR n° 11/2004, identificati nel RAP come variazione n. 59 e variazione n. 3. Per quanto riguarda tali proposte di accordo si evidenzia che non sono stati prodotti gli allegati richiamati nel RAP (Allegato n. 1 alle NTO), nonché le puntuali localizzazioni degli stessi con riferimento alle cartografie vigenti e stato di variante.



- *Abrogazione di piani urbanistici attuativi decaduti ed attribuzione della normativa per interventi in diretta attuazione del PI.*

Il Valutatore nel RAP dichiara che ogni singolo piano attuativo abrogato è stato oggetto di una puntuale valutazione delle regole e delle prescrizioni in esso contenute, al fine di confermare quelle ritenute ancora utili e attuali ed inoltre non in contrasto con la normativa di zona in cui le aree sono state riclassificate.

[...]

I PUA vigenti e abrogati sono elencati nella tabella "Allegato 2" alle NTO".

Si evidenzia che nel RAP per tale proposta di variante viene richiamato l'Allegato n. 2 alle NTO, non prodotto in atti, inoltre non sono state fornite le puntuali localizzazioni con riferimento alle cartografie vigenti e stato di variante.

- *Varianti verdi o assimilabili*

La variante ha previsto, su specifica richiesta dei proprietari delle aree, la riclassificazione ai sensi dell'art. 7 LR n° 4/2015. Nel RAP il Valutatore dichiara che "La variante, in qualche caso, non ha comportato una vera e propria riclassificazione da area edificabile ad area agricola, ma semplicemente lo stralcio di capacità edificatoria mantenendo la medesima destinazione di zona prevista dal PI vigente".

Si evidenzia che anche per tale fattispecie non sono state fornite le puntuali localizzazioni delle aree da riclassificare con riferimento alle cartografie vigenti e stato di variante, oltre a risultare non rispondente a quanto previsto dalla normativa di riferimento per le varianti verdi.

- *Variazioni puntuali*

Nel RAP emerge che "La variante al PI in esame prevede alcune modifiche puntuali, riferite a delimitati ambiti territoriali, predisposte prevalentemente sulla base delle richieste dei proprietari delle aree o sulla base di segnalazioni degli uffici comunali, finalizzate all'eliminazione di errori o di incongruenze riscontrate nel Piano vigente.

Anche in questo caso non sono state fornite le puntuali localizzazioni cartografiche e lo stato vigente e di variante.

Infine, le "Modifiche puntuali non costituenti variante", per tali fattispecie il Valutatore dichiara che, "La variante prevede, oltre alle modifiche che comportano variante urbanistica individuate nell'elaborato B, alcune modifiche che non comportano variante urbanistica ma consistono nell'aggiornamento dovuto a vincoli vigenti oppure nella correzione di errori formali riscontrati negli elaborati del PI."

Si evidenzia che nel RAP per tale proposta di variante viene richiamato l'Elaborato B, non prodotto in atti, inoltre non sono state fornite le puntuali localizzazioni con riferimento alle cartografie vigenti e stato di variante.

Il Valutatore nel RAP dichiara che "Per una più agevole individuazione degli ambiti oggetto di variante si rimanda all'elaborato B – Individuazione ambiti oggetto di variazione su zonizzazione del PI vigente." Si precisa che tale elaborato non risulta agli atti per cui non è stato possibile individuare gli ambiti oggetto di variazioni su zonizzazione del PI vigente.

Considerato quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP relativamente a:

- A. "Rettifica e correzione di errori e mero recepimento di previsioni sovraordinate (pertanto non valutati nel presente elaborato). Le variazioni appartenenti a questa tipologia sono irrilevanti sotto il profilo della sostenibilità, in quanto non comportano alcuna previsione di trasformazione del territorio.
- B. Variazioni puntuali e di esigua consistenza (con consumo di S.A.U. e/o consumo suolo inferiore a 1000 mq.). I potenziali effetti generati da questa tipologia risultano assai limitati, riferiti ad aree di esigua consistenza e pertanto non valutati nel presente elaborato.
- C. Altre previsioni edilizio – urbanistiche con consumo di S.A.U. e/o consumo suolo superiore a 1.000 mq. Si tratta delle variazioni non classificabili nelle prime due tipologie, che comparativamente risultano di maggiore rilevanza e che di seguito vengono descritte e valutate."



Nel RAP il Valutatore indica nella "Tabella 9 – Variazioni oggetto di valutazione" che solamente le sotto elencate variazioni sono state oggetto di Valutazione ai fini della sostenibilità ambientale e precisamente: *Variazione 3 – APP2, Variazione 5 – R169, Variazione 55 – R501 e infine Variazione 59 –APP1.*

Si evidenzia che tali variazioni, nel RAP, sono state meramente descritte dal punto di vista urbanistico, non risultando trasmessi gli "elaborati modificati" richiamati nella succitata "Tabella 9", oltre alla mancanza delle puntuali localizzazioni con stato vigente e di variante.

Inoltre, si evidenzia che nel RAP la metodologia impiegata per l'analisi degli effetti della variante al piano degli interventi ha condotto a valutazioni di tipo sintetico, non considerando gli effetti, anche in termini cumulativi, non consentendo, quindi, in questa fase, di escludere potenziali effetti significativi sulle matrici ambientali considerate mutate a livello territoriale comunale.

Alla luce di quanto su esposto e con la premessa che ai fini della sostenibilità ambientale della Variante al PI n. 17, solamente: *Variazione 3 – APP2, Variazione 5 – R169, Variazione 55 – R501 e infine Variazione 59 –APP1,* sono oggetto della presente valutazione.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 6 dicembre 2018 dalla quale emerge che la sostenibilità ambientale della "*Variante al Piano degli Interventi n. 17 del comune di Camposampiero*", riguarda solamente: *Variazione 3 – APP2, Variazione 5 – R169, Variazione 55 – R501 e infine Variazione 59 –APP1* ritiene che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla "*Variante al Piano degli Interventi n. 17 del comune di Camposampiero*", debba essere integrato per le variazioni individuate come: *Variazione 3 – APP2, Variazione 5 – R169, Variazione 55 – R501 ed infine Variazione 59 –APP1,* non risultando allo stato attuale possibile escludere potenziali effetti significativi sulle matrici ambientali considerate e mutate a livello territoriale comunale.

Dovranno essere inoltre indicate le puntuali localizzazioni delle variazioni proposte, con stato vigente e di variante, nonché prodotti tutti gli elaborati richiamati e le NTO di riferimento, con eventuale documento comparativo del repertorio normativo.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

PREMESSO

che la sostenibilità ambientale della "*Variante al Piano degli Interventi n. 17 del comune di Camposampiero*", riguarda solamente: *Variazione 3 – APP2, Variazione 5 – R169, Variazione 55 – R501 e infine Variazione 59 –APP1*

TUTTO CIÒ CONSIDERATO HA RITENUTO

che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla "*Variante al Piano degli Interventi n. 17 del comune di Camposampiero*", deve essere integrato per le variazioni individuate come: *Variazione 3 – APP2, Variazione 5 – R169, Variazione 55 – R501 ed infine Variazione 59 –APP1,* non risultando allo stato attuale possibile escludere potenziali effetti significativi sulle matrici ambientali considerate e mutate a livello territoriale comunale.



Devono essere, inoltre, indicate le puntuali localizzazioni delle variazioni proposte, con stato vigente e di variante, nonché prodotti tutti gli elaborati richiamati e le NTO di riferimento, con eventuale documento comparativo del repertorio normativo.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine